



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL PARTENARIATO E SULLO SVILUPPO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, DALL'ALTRA, FATTO A MONACO IL 18 FEBBRAIO 2017

Art. 51

Cooperazione in materia di lotta contro la frode

1. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Esse adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari. 2. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario eventualmente concluso fra le parti durante l'attuazione del presente accordo comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli effettuati dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. 3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, le autorità competenti delle parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in conformità della normativa pertinente. 4. Le autorità afgane controllano periodicamente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'Unione. Esse adottano le misure atte a prevenire la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva di tali fondi. Esse comunicano alla Commissione europea qualsiasi provvedimento adottato in tal senso. 5. Le autorità afgane trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita in relazione all'attuazione dei fondi dell'Unione. I presunti casi di frode o corruzione sono segnalati anche all'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Le autorità afgane segnalano altresì alla Commissione europea tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati ai sensi del presente paragrafo. 6. Le autorità afgane garantiscono lo svolgimento di indagini e azioni penali in relazione ai casi presunti e accertati di frode, corruzione e altre attività illecite a danno dei fondi dell'Unione. Se del caso, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può assistere le autorità afgane competenti in questo compito. 7. Conformemente alla normativa dell'Unione, e unicamente per tutelarne gli interessi finanziari, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode è autorizzato, su richiesta, a svolgere controlli e verifiche in loco in Afghanistan. Questi ultimi sono predisposti ed effettuati in stretta collaborazione con le autorità afgane competenti. Le autorità afgane forniscono all'Ufficio europeo per la lotta antifrode tutta l'assistenza necessaria per

consentirgli di adempiere i suoi compiti. 8. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode puo' convenire con le autorità competenti afghane di intensificare la cooperazione nel settore della lotta antifrode, anche mediante la conclusione di accordi operativi.

Versione in vigore dal 3 novembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

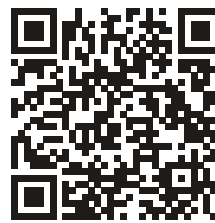
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-145-2020/art-51>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it